

L'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli Enti Locali

Palermo, 27 aprile 2015

Dott. Luciano Fazzi

Riferimenti normativi

• Art.2, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.196 "Legge di contabilità e finanza pubblica"; (legge delega per armonizzazione dei bilanci delle amministrazioni pubbliche)

• Art. 2 comma 1. Per consentire il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 (concorso obiettivi finanza pubblica), il Governo e' delegato ad adottare, entro ((il 31 maggio 2011)), uno o piu' decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica. I sistemi e gli schemi di cui al primo periodo sono raccordabili con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.



***D.Lgs. 91 armonizzazione altre amministrazioni
pubbliche***

Riferimenti normativi

- Art.2, comma 1 e 2, lettera h), della legge 5 maggio 2009, n.42 "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art.119 della Costituzione"; (delega per armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali)

Art. 2. (Oggetto e finalita') 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro ((trenta mesi)) dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, citta' metropolitane e regioni nonche' al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.


L'armonizzazione contabile

- Per *armonizzazione contabile* si intende il processo di riforma degli ordinamenti contabili pubblici diretto a rendere i bilanci delle amministrazioni pubbliche **OMOGENEI**, **CONFRONTABILI** e **AGGREGABILI**

L'armonizzazione contabile riguarda tutte le pubbliche amministrazioni

1. *Lo Stato* (Legge 196/06 – Titolo VI) (non fa sperimentazione);
2. *Gli Enti Territoriali* (Legge 42/09, D.Lgs.118/11, Dpcm 28/12/2011;
3. *La Sanità* (D.Lgs.118/11 – Titolo II);
4. *Le Università* (Legge 240/2010);
5. *Le altre pubbliche amministrazioni (ad es. autorità portuali)* (Legge 196/09 art.2, D.Lgs.91/11, D.M. 1 ottobre 2013) (doveva partire la sperimentazione ma è stata rinviata)

Il percorso federalista




Riferimenti normativi

- Il D.Lgs n.118 del 23 giugno 2011, come modificato dal DL 126/2014 → individua i **principi fondamentali** per l'armonizzazione dei sistemi contabili dei bilanci delle Regioni, degli Enti locali e dei loro enti e organismi strumentali;
- **Organismo strumentale**: istituzioni e altre articolazioni organizzative dotate di **autonomia gestionale e contabile ma no giuridica** → **devono passare alla contabilità finanziaria!!!!!!!!!!!!**

Vedi art.1, comma 2, lett.b) D.Lgs.118/ 2011

- **Ente strumentale**: convenzioni, consorzi, Unioni ecc., e aziende speciali su cui esercita controllo

Vedi art.11/ter e 11/quater e 11/quinquies, D.Lgs.118/ 2011



Riferimenti normativi


- ***Per gli enti strumentali in contabilità Economico-Patrimoniale la normativa prevede:***

1. Consolidamento dei dati di cassa (Riclassificazione incassi e pagamenti secondo modalità uniformi alle classificazioni adottate agli enti in contabilità finanziaria [la classificazione economica SIOPE e la classificazione per Missioni e Programmi + COFOG con criterio %]; → **coinvolgimento del tesoriere, utilizzo ordinativi di incasso e pagamento**);
2. Redazione di un Rendiconto finanziario;

- ***Per gli enti in contabilità finanziaria***


1. Affiancamento contabilità economico-patrimoniale e bilancio autorizzatorio di competenza e di cassa solo per il primo esercizio

Principali novità



Principali novità

- Le finalità dell'armonizzazione:



SPERIMENTAZIONE

L'art. 36 del decreto 118 del 2011, come modificato dall'articolo 9, comma 1, del DL 102 del 31 agosto 2013, prevede una sperimentazione triennale, per le regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi, a decorrere dal 2012, delle disposizioni concernenti l'armonizzazione contabile per:

- analizzare gli effetti dell'introduzione del nuovo principio di competenza finanziaria.
- verificare l'effettiva rispondenza del nuovo sistema contabile alle esigenze conoscitive della finanza pubblica;
- individuare eventuali criticità;
- consentire le modifiche intese a realizzare una più efficace disciplina della materia;

L'articolo 9 del decreto legge n. 102/2013, nel rinviare al 2015 l'applicazione delle disposizioni del titolo primo del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ha prolungato di un esercizio la durata della sperimentazione, originariamente prevista per un biennio. Nel corso del terzo esercizio di sperimentazione sono applicate le disposizioni previste per il secondo esercizio di sperimentazione con alcune integrazioni previste dall'articolo 9 del DL n. 102/2013

La sperimentazione prevede un innovativo procedimento **“bottom up”** di adeguamento delle norme previste nel decreto attraverso:

- la definizione di una disciplina provvisoria, oggetto di sperimentazione, attraverso un DPCM;
- la sperimentazione triennale della nuova disciplina, anche in deroga alle vigenti discipline contabili, da parte delle amministrazioni individuate anche in considerazione della collocazione geografica e della dimensione demografica;
- la definizione della disciplina definitiva, in vigore dal 2015 per tutte le amministrazioni soggette al decreto, attraverso decreti legislativi integrativi e correttivi previsti dall'articolo 2, comma 7, della legge n. 42 del 2009.



I “problemi” della sperimentazione

1. Incompatibilità con la legislazione attuale → **Il D.Lgs. 126/2014 corregge il D.Lgs. 118/11 e apporta sostanziali modifiche al TUEL**
2. Necessario **“rafforzare”** il processo della programmazione (nuovo principio contabile sulla programmazione):
 - **DUP**;
 - **bilancio di previsione finanziario «almeno triennale» art.9 DL102/2013**;
 - **nuove scadenze per gli strumenti di programmazione**;
 - **Piano degli indicatori (per monitorare e gli obiettivi ed i risultati di bilancio)**;
3. I **“problemi stratificati”** negli anni non si risolvono con due anni di sperimentazione (problema della riscossione, riconciliazione debiti crediti, nella nuova contabilità il residuo passivo diventa il debito certo, liquido ed esigibile);

I “problemi” della sperimentazione

5. **Gestione della CASSA** → Anticipazione di tesoreria ed entrate a destinazione vincolata (artt. 195 e 222 del TUEL);
6. Si rischiano gestioni “EXTRACONTABILI”;
7. Incertezza della normativa statale;
8. Nella terza stesura del principio contabile n. della contabilità finanziaria si prevede ***l'esercizio provvisorio*** vista la difficoltà di approvare il bilancio di previsione entro il 31/12 anno precedente;

Superamento criticità contabilità attuale

Le modalità attuali di rilevazione di spese, ma soprattutto entrate, ha effetti sull'attendibilità e veridicità dei risultati di amministrazione, e mette a rischio la continuità gestionaleciò è dovuto principalmente a:

1. **Presenza di rilevanti residui attivi soprattutto di «antica» formazione;**
2. **Aggravamento della situazione finanziaria legata alla possibilità di applicare avanzi di amministrazione «gonfiati» derivanti da gestioni precedenti;**
3. **Incongruenza legate a risultati di amministrazione positivi e crisi di liquidità!!!!(anticipazioni di tesoreria o utilizzo entrate a destinazione vincolata segnalate dalla Corte dei Conti);**



Comma 3-bis art. 187Tuel → l'avanzo di amministrazione non può essere utilizzato quando l'ente si trovi in una situazione prevista dagli artt.195 o 222 del Tuel (plafond 3/12 unico!!!)

Superamento criticità contabilità attuale

4. Impossibilità di intervenire tempestivamente avviando le necessarie azioni di risanamento;
5. Difficoltà nella rilevazione dei debiti certi, liquidi ed esigibili → certificazione crediti previsti dal DL 35/2013 (i nuovi residui sarebbero i «veri» debiti e crediti delle amministrazioni....);
6. Principi contabili non obbligatori!!;

15

I “vantaggi” dell’armonizzazione

- Conoscere i crediti ed i debito certi della pubblica amministrazione;
- Evitare l’accertamento di entrate future incerte e di impegni impropri;
- Evitare di far emergere avanzi di amministrazione “gonfiati”;
- Rafforzare ed «anticipare» la programmazione di bilancio;
- Favorire la modulazione del debito secondo le effettive esigenze;
- Rendere evidente lo stato di attuazione degli investimenti;
- Avvicinare la competenza finanziaria a quella economica;
- Armonizzare le scadenze dei «bilanci»;

STRUTTURA E CONTENUTO DEL D.LGS. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014

Art.	Descrizione
1	Oggetto e ambito di applicazione
2	Adozione di sistemi contabili omogenei
3	Principi contabili generali e applicati
3-bis	Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali
4	Piano dei conti integrato
5	Definizione della transazione elementare
6	Struttura della codifica della transazione elementare
7	Modalità di codificazione delle transazioni elementari
8	Adeguamento SIOPE
9	Il sistema di bilancio
10	Bilanci di previsione finanziari
11	Schemi di bilancio
11-bis	Bilancio consolidato
11-ter	Enti strumentali
11-quater	Società controllate
11-quinques	Società partecipate
12	Omogeneità della classificazione delle spese
13	Definizione del contenuto di missione e programma
14	Criteri per la specificazione e classificazione delle spese
15	Criteri per la specificazione e la classificazione delle entrate
16	Flessibilità degli stanziamenti di bilancio
17	Tassonomia per gli enti in contabilità civilistica
18	Termini di approvazione dei bilanci
18-bis	Indicatori di bilancio
.....	NORME PER REGIONI
74	Adeguamento dell'ordinamento contabile degli enti locali
75	Adeguamento della definizione di indebitamento
	Adeguamento delle disposizioni in materia di trasparenza dei bilanci
76	
77	Abrogazioni
78	Sperimentazione
79	NORME PER REGIONI
80	Disposizioni finali ed entrata in vigore

	ALLEGATI
1	Principi generali o postulati
2	Allegato titolo II (enti sanitari)
3	Allegati titolo II (enti sanitari)
	Principi contabili applicati
4/1	Principio contabile applicato della programmazione di bilancio
4/2	Principio contabile applicato della contabilità finanziaria
4/3	Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale
4/4	Principio contabile applicato del bilancio consolidato
5	Allegati alla delibera di riaccertamento straordinario dei residui
5/1	Fondo pluriennale vincolato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
5/2	Risultato di amministrazione a seguito del riaccertamento straordinario dei residui
6	Piano dei conti integrato
7	Codifica transazione elementare
8	Allegati alle variazioni del bilancio di previsione per il tesoriere
9	Schema del bilancio di previsione
10	Schema del rendiconto della gestione
11	Schema di Bilancio consolidato
12	Allegati al Documento tecnico di accompagnamento per le regioni e al Piano esecutivo di gestione per gli enti locali
12/1	Previsioni delle entrate per titoli, tipologie e categorie
12/2	Previsioni delle spese per Missioni, programmi, titoli e macroaggregati
13	Elenco delle entrate per titoli, tipologie e categorie
14	Elenco delle spese per missioni, programmi, titoli e macroaggregati
15	Tassonomia enti non sanitari in contabilità civilistica
16	Tassonomia enti sanitari
17	Conto del tesoriere

Gli «impatti» del D.Lgs.118 sul TUEL

1. Art.74 «adeguamento ordinamento contabile enti locali»;
2. Art.114 adeguamento normativa per aziende speciali ed istituzioni;
3. Art.150, 151, 152 su Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile e Principi in materia di contabilità ➔ **NUOVI PRINCIPI CONTABILI OBBLIGATORI**;
4. Art.154 ➔ Istituzione Osservatorio sulla finanza e contabilità degli enti locali presso MIN.INT....esprime pareri indirizzi ed orientamenti;
5. Art.157 sul consolidamento dei conti pubblici;
6. Abrogazione art.160 sui modelli e schemi di bilancio;
7. Art.162 modifica degli equilibri di bilancio ➔ anche di cassa;
8. Art.163 sull'esercizio provvisorio;
9. Art. 164, 165 e 166 sulle caratteristiche e sulla struttura del bilancio;

Gli «impatti» del D.Lgs.118 sul TUEL

1. Art.167 Fondo crediti di dubbia esigibilità;
2. Art.168 Servizi per conto terzi e partite di giro;
3. Art.169 PEG;
4. Art.170 DUP;
5. Art.172 Allegati al bilancio di previsione;
6. Art.174 Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati;
7. Art.175 Variazioni di bilancio;
8. Art.179 Accertamento;
9. Art. 180 Riscossione;
10. Art.183 Impegno di spesa;
11. Art.185 Ordinazione e pagamento;
12. Art.186/187 Risultato ed Avanzo di amministrazione;

19

Gli «impatti» del D.Lgs.118 sul TUEL

1. Art.189 Residui attivi;
2. Art.191 Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese;
3. Art.193 Salvaguardia (modificata anche scadenza);
4. Art.195 Utilizzo entrate a destinazione vincolata ;
5. Art.199 Fonti di finanziamento;
6. Art.200/201 Programmazione e finanziamento degli investimenti;
7. Art.203 Attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento;
8. Art.204 Regole particolari per l'assunzione di mutui;
9. Art. 205/bis Contrazione di aperture di credito;
10. Art. 206 Delegazione di pagamento;
11. Art.207 Fideiussione;
12. Art.209 Oggetto del servizio di tesoreria;


20

Gli «impatti» del D.Lgs.118 sul TUEL

1. Art.215 Procedure per la registrazione delle entrate;
2. Art.216 Condizioni di legittimità' dei pagamenti effettuali dal tesoriere;
3. Art.222 Anticipazione di tesoreria;
4. Art.224 Verifiche straordinarie di cassa;
5. Art.226 Conto del tesoriere;
6. Art.227 Rendiconto della gestione;
7. Art.228 Conto del bilancio;
8. Art.229 Conto economico;
9. Art. 230 Contrazione del Patrimonio /Stato patrimoniale;
10. Art. 231 Relazione sulla gestione;
11. Art.232 Contabilità economico-patrimoniale;
12. Art.233/bis (aggiunto) Bilancio consolidato;
13. Art.239 Funzioni dell'organo di revisione

21

Armonizzazione – Tempistiche previste nel D.Lgs. 118/2011 come modificato dal D.Lgs. 126/2014



Armonizzazione – Tempistiche

2 0 1 6	Adozione dei nuovi schemi di bilancio e rendiconto ex D.Lgs.118/11 (autorizzatori)
	Affiancamento della contabilità economico patrimoniale integrata alla finanziaria
	Applicazione dei principi applicati della contabilità economico patrimoniale
	Adozione piano dei conti integrato
	Applicazione del principio contabile applicato della programmazione
	Applicazione dei principi applicati del bilancio consolidato al fine di consentire, nel 2017, l'elaborazione del bilancio consolidato 2016



Tempistiche: bilancio e consuntivo esercizio x (a regime)

Data	Adempimento
31.07.x-1	Approvazione in consiglio del DUP (ex r.p.p.).
15.11.x-1	Approvazione bilancio in Giunta per presentazione al consiglio
15.11.x-1	Giunta approva eventuali modifiche al DUP
31.12.x-1	Approvazione in consiglio del bilancio (allegato anche piano degli indicatori o presentato in consiglio entro 30 gg)
10.01.xx	Approvazione PEG e piano delle Performances (entro 10 gg. approvazione bilancio)
31.07.x	Salvaguardia equilibri
30.11.x	Assestamento bilancio
30.04.x+1 (il principio dice 31.05)	Approvazione consuntivo (allegato piano dei risultati)



Principali novità

- Nuovi schemi di bilancio: si abbandonano i vecchi schemi di bilancio definiti col DPR 194/1996, e si prevedono nuovi schemi di bilancio;
- Regole contabili uniformi (**principi obbl. generali ed applicati**);
- Piano dei conti integrato comune;
- Bilancio Consolidato;
- Contabilità Finanziarie e Economico/Patrimoniale a fini conoscitivi;
- Indicatori di risultato chiari e misurabili per consentire la comparazione dei bilanci

Principi contabili generali (Art.3, allegato 1)

- Le amministrazioni pubbliche oggetto del decreto conformano la propria gestione ai seguenti principi contabili generali:
 - 1) Annualità: i documenti del sistema di bilancio, sia di previsione sia di rendicontazione, sono predisposti con cadenza annuale e si riferiscono ad un periodo di gestione che coincide con l'anno solare.
 - 2) Unità: La singola amministrazione pubblica è una entità giuridica unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia il suo bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio. E' il complesso unitario delle entrate che finanzia l'amministrazione pubblica e quindi sostiene così la totalità delle sue spese durante la gestione. Le entrate in conto capitale sono destinate esclusivamente al finanziamento di spese di investimento. I documenti contabili non possono essere articolati in maniera tale da destinare alcune fonti di entrata a copertura solo di determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa di disciplina delle entrate vincolate.

Principi contabili generali (Art.3, allegato 1)

- 3) Universalità: il sistema di bilancio ricomprende tutte le finalità e gli obiettivi di gestione, nonché i relativi valori finanziari, economici e patrimoniali riconducibili alla singola amministrazione pubblica, al fine di fornire una rappresentazione veritiera e corretta della complessa attività amministrativa e degli equilibri economico - finanziari del sistema di bilancio (no gestioni fuori bilancio). Fa riferimento anche ai valori economici e patrimoniali.
- 4) Integrità: Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione le entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per la riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti, le spese devono essere iscritte al lordo delle correlate entrate, senza compensazioni di partite.



Principi contabili generali

- 5) Veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità: fa esplicito riferimento al principio del true (veritiero) and fair (corretto) view che ricerca nei dati contabili di bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economica, patrimoniale e finanziaria di esercizio.
- 6) Significatività e rilevanza (nuovo): per essere utile, un'informazione deve essere significativa per le esigenze informative connesse al processo decisionale degli utilizzatori. L'informazione è qualitativamente significativa quando è in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori; è rilevante se la sua omissione o errata presentazione può influenzare le decisioni degli utilizzatori prese sulla base del sistema di bilancio. (pone l'attenzione sulle semplificazioni e gli arrotondamenti)



Principi contabili generali

- 7) Flessibilità (nuovo): nel sistema del bilancio di previsione i documenti non debbono essere interpretati come immutabili, bensì è prevista la possibilità di fronteggiare gli effetti derivanti dalle circostanze imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare durante la gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi di governo.
- 8) Congruità (nuovo): consiste nella verifica dell'adeguatezza dei mezzi disponibili rispetto ai fini stabiliti. La congruità delle entrate e delle spese deve essere valutata in relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti storici ed al riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente rappresentati nel sistema di bilancio nelle fasi di previsione e programmazione, di gestione e rendicontazione.



Principi contabili generali

- 9) Prudenza: si applica sia nei documenti contabili di programmazione e del bilancio di previsione, sia nel rendiconto e bilancio d'esercizio. Nel bilancio di previsione devono essere iscritte solo le componenti positive che ragionevolmente saranno disponibili nel periodo amministrativo considerato, mentre le componenti negative saranno limitate alle sole voci degli impegni sostenibili e direttamente collegate alle risorse previste. Nei documenti contabili di rendicontazione il principio della prudenza comporta che le componenti positive non realizzate non devono essere contabilizzate, mentre tutte le componenti negative devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono definitivamente realizzate.
- 10) Coerenza (nuovo): occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione (strumenti coerenti con pianificazione), la previsione, gli atti di gestione (in linea con obiettivi, indirizzi ed equilibri) e la rendicontazione generale (motivare scostamenti tra risultati ottenuti e attesi).



Principi contabili generali

- 11) Continuità e costanza (nuovo): La valutazione delle poste contabili di bilancio deve essere fatta nella prospettiva della continuazione delle attività istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica è costituita. Fa riferimento alla salvaguardia degli equilibri economico-finanziari e alla costanza dei criteri utilizzati.
- 12) Comparabilità e verificabilità (nuovo): Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere in grado di comparare le informazioni nel tempo e tra enti pubblici (forma di presentazione, criteri di valutazione, motivazione dei mutamenti). Deve essere inoltre possibile verificare le informazioni attraverso la ricostruzione del processo valutativo seguito (attiene anche la conservazione della documentazione).



Principi contabili generali

- 13) Neutralità o imparzialità (nuovo): la redazione dei documenti contabili deve fondarsi su principi contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.
- 14) Pubblicità: È compito dell'amministrazione pubblica rendere effettiva ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio di previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio, comprensivi dei rispettivi allegati, anche integrando le pubblicazioni obbligatorie.
- 15) Competenza finanziaria: Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni).



Principi contabili generali

- 17) Competenza economica: rappresenta il criterio con il quale sono imputati gli effetti delle diverse operazioni ed attività amministrative della singola amministrazione pubblica, ovvero ogni operazione va imputata all'esercizio a cui si riferisce e non a quello dove si origina la manifestazione finanziaria. Si riferisce ai prospetti di natura economica e patrimoniale (attua una distinzione tra attività che generano un processo di scambio sul mercato e attività istituzionali e/o erogative - si veda anche DPCM).
- 18) Prevalenza della sostanza sulla forma (nuovo): se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente ed in modo veritiero le operazioni ed i fatti che sono accaduti durante l'esercizio, è necessario che essi siano rilevati contabilmente secondo la loro natura finanziaria, economica e patrimoniale in conformità alla loro sostanza effettiva e quindi alla realtà economica che li ha generati e ai contenuti della stessa, e non solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la contabilizzazione formale.



Gestione importo incassi vincolati all'1 gennaio 2015

Principio contabile applicato della contabilità finanziaria (allegato 4/2 dal D.Lgs.118/11) al punto 10 prevede che:

1. Indicazione al tesoriere (art.180, comma 3 del TUEL), tramite **ordinativo di incasso**, la natura vincolata degli incassi;

I vincoli rilevanti sono quelli derivanti da: **LEGGE, TRASFERIMENTI, PRESTITI**

Non rilevano le entrate i cui vincoli sono stati imposti dall'ente: **CONTRIBUTI DA PRIVATI, ALIENAZIONI, MONETIZZAZIONI, PERMESSI PER COSTRUIRE, ecc,ecc,)**

2. Indicazione al tesoriere (art.185, comma 2 lett. i del TUEL), tramite **ordinativo di pagamento**, la natura vincolata dei pagamenti;

Per la natura dei vincoli valgono le stesse considerazioni delle entrate....



Gestione importo incassi vincolati all'1 gennaio 2015


3. Possibilità (art.195 del TUEL) di utilizzare entrate, in termini di cassa, di entrate derivanti dall'assunzione di mutui (diversi CDP) per finanziare spesa corrente limite 5/12 **previa delibera di Giunta** ;
4. Coordinamento tra disposizioni normativa artt. 195 e 222 delTUEL (stesso plafond)
5. Necessità di reintegrare i vincoli con le prime entrate "libere" (art.195 TUEL);
6. Il tesoriere distingue la liquidità dell'ente in "**libera**" e "**vincolata**"



Determinazioni importo incassi vincolati all'1 gennaio 2015

Per gli enti che al 1 gennaio non hanno contezza delle proprie entrate vincolate il principio contabile al punto 10.6 prevede una **modalità forfetaria (DATO DI PARTENZA)** di calcolo della giacenza **previa determinazione del responsabile finanziario:**

RESIDUI TECNICI al 31/12/2014 – RESIDUI ATTIVI PER ENTRATE VINCOLATE (alla stessa data)



A seguito dell'approvazione del Consuntivo 2014, si determinerà l'importo definitivo degli incassi vincolati al 31/12/2014 (**incassi senza spesa confluiti in avanzo!!!!!!**)

Dopo di chè si liberano o svincolano risorse per adeguare la giacenza vincolata all'importo risultante.....



Determinazioni importo incassi vincolati all'1 gennaio 2015

ESEMPIO 1)

Residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata da pagare €1.000

Residui attivi di entrate a destinazione vincolata da riscuotere € 200

Cassa vincolata al 01/01/2015 ➔ €800

Se le disponibilità dell'ente in quel momento sono:

- < ad € 800 l'ente **STA UTILIZZANDO** entrate a destinazione vincolata da reintegrare
- > ad € 800 l'ente **NON STA UTILIZZANDO** entrate a destinazione vincolata



Determinazioni importo incassi vincolati all'1 gennaio 2015


ESEMPIO 2)

Residui passivi finanziati con entrate a destinazione vincolata da pagare €200

Residui attivi di entrate a destinazione vincolata da riscuotere € 1.000

Differenza **negativa** di €800

In questo caso l'ente sta utilizzando risorse libere per fare fronte a spese finanziate con entrate a destinazione vincolata



L'incasso di entrate vincolate fino all'importo di € 800 **diventano cassa "libera"**



Gestione importo incassi vincolati all'1 gennaio 2015

Al fine di consentire la registrazione contabile dell'utilizzo di incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL, il piano dei conti finanziario prevede che tali operazioni sono registrate tra le **"altre entrate per partite di giro"**:

- **Entrate derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali****E.9.01.99.06.000**
- Destinazione incassi vincolati a spese correnti ai sensi dell'art. 195 del TUELE.9.01.99.06.001
- Reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUELE.9.01.99.06.002 tra le "altre uscite per partite di giro":
- **Uscite derivanti dalla gestione degli incassi vincolati degli enti locali****U.7.01.99.06.000**
- Utilizzo incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL U.7.01.99.06.001
- Destinazione incassi liberi al reintegro incassi vincolati ai sensi dell'art. 195 del TUEL U.7.01.99.06.002

Trattando si entrate e spese registrate nelle partite di giro, gli stanziamenti riguardanti tali operazioni non svolgono la funzione di vincolo della spesa.



Le entrate a destinazione vincolata



Fondo di riserva ex. art.166 del TUEL minimo allo 0,45% anziché 0,30% (spese correnti previste in bilancio) *Nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma "Fondo di riserva", gli enti locali iscrivono un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.*



Comma 3-bis art. 187 Tuel → l'avanzo di amministrazione **non può essere utilizzato** quando l'ente si trovi in una situazione prevista dagli artt.195 o 222 del Tuel



Verifiche della RGS.....e dei revisori su equilibri di bilancio...



Principi contabili applicati

- Le Amministrazioni Pubbliche devono conformare la propria gestione, oltre che ai principi contabili generali precedentemente elencati, anche ai seguenti principi contabili applicati:

- 1) Della programmazione (allegato 4/1)
- 2) Della contabilità finanziaria (allegato 4/2)
- 3) Della contabilità economico/patrimoniale (allegato 4/3)
- 4) Del bilancio consolidato (allegato 4/4)



Principali novità

Principio della Competenza finanziaria

«Il principio della competenza finanziaria costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive»



Accertamento ed impegno secondo gli stessi criteri di prima ma con imputazione agli esercizi nei quali l'obbligazione va a scadenza (manifest.finaz.)!!!

Principio della Competenza finanziaria

Per registrare contabilmente un **ACCERTAMENTO** devo avere :

1. Ragione del credito
2. Titolo giuridico che supporta il credito;
3. L'individuazione del soggetto debitore;
4. L'ammontare del credito;
5. La relativa scadenza

Per registrare contabilmente un **IMPEGNO** devo avere :

1. Ragione del debito
2. La determinazione della somma da pagare;
3. Il soggetto creditore;
4. La specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio;
5. La relativa scadenza



Principali novità

Il bilancio di previsione almeno triennale continua ad avere carattere autorizzatorio e per il primo anno deve comprendere anche le previsioni di cassa;

Possono essere assunte obbligazioni anche con riferimento agli esercizi successivi al primo a condizione che:

- per le spese correnti solo se relativa a contratti pluriennali necessari a garantire lo svolgimento delle funzioni fondamentali;
- per le spese di investimento a condizione di aver garantito la copertura finanziaria solo tramite entrate accertate esigibili nel corso dell'esercizio o la cui esigibilità è nella piena discrezionalità dell'ente o altra PA, dall'Avanzo e, fino al 2015 dall'indebitamento.


Principali novità

Visione più dinamica di entrata e spesa

accertamento ed impegno



manifestazione di cassa in esercizi non ben identificati




residui attivi e passivi

Principali novità


- prima la **co.fin.** "anticipava" i fatti gestionali, adesso li contabilizza "a valle" del ciclo finanziario → minori residui attivi e passivi (o comunque ...reali)
- La liquidazione diviene più rilevante dell'impegno
 - perchè viene registrata quando l'obbligazione è esigibile
 - certifica il "corretto" impegno
- Per questo motivo il p.c. raccomanda:
 - massima tempestività (gli impegni non liquidati vanno re-imputati)
 - di verificare che i documenti siano conformi alla legge, che la prestazione risponde ai requisiti, termini e condizioni pattuiti, che l'obbligazione non sia gravata da termini o condizioni
 - Redazione di un cronoprogramma dei pagamenti

Principali novità



RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

(articolo 3, comma 7 del D.Lgs. 118/2011)



•...Al fine di adeguare i residui attivi e passivi risultanti al 1° gennaio 2015 al principio generale della competenza finanziaria enunciato nell'allegato n. 1, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, escluse quelle che hanno partecipato alla sperimentazione nel 2014, con delibera di Giunta, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziario, provvedono, contestualmente all'approvazione del rendiconto 2014, al riaccertamento straordinario dei residui.....

•.....le modalità che si seguono per il riaccertamento straordinario dovranno poi essere seguite anche per il riaccertamento ordinario.....

47

Riaccertamento straordinario dei residui

L'articolo 3, comma 8, del D. Lgs.118/2011 prevede che il riaccertamento straordinario dei residui è oggetto di un unico atto deliberativo ed è contestuale all'approvazione del consuntivo 2014 ➔ *nel caso di non contestualità si applica la procedura prevista dal comma 2, primo periodo, dell'art.141 del TUEL*

Quali effetti determina....

1. Eliminazione dei residui a cui non corrispondono obbligazioni perfezionate al 31/12/2014;
2. Eliminazione residui cui non corrispondono obbligazioni esigibili al 31/12/2014 ➔ reimputazione all'anno in cui c'è l'esigibilità....;
3. Determinazione del FPV da iscrivere in entrata al 1 gennaio 2015 nel bilancio di previsione;
4. Determinazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario;
5. Variazione del bilancio annuale 2015 autorizzatorio e pluriennale 2015/2017;
6. Accantonamento di una quota risultato di amministrazione al 1/1/2015 del FCDE

Non sono oggetto di riaccertamento i residui att. e pass. incassati e pagati prima del riaccertamento straordinario!!!!

Riaccertamento straordinario dei residui

A seguito dell'operazione di riaccertamento straordinario dei residui è necessario compilare gli allegati al D.Lgs.118/11:

5/1 → determinazione del FPV

5/2 → risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015

DEVONO ESSERE ALLEGATI ALLA DELIBERA DI GIUNTA DI
RIACCERTAMENTO!!!

Riaccertamento straordinario dei residui

CASI PARTICOLARI DI RIACCERTAMENTO.....

I residui passivi del Titolo II si reimputano secondo il CRONOPROGRAMMA dei pagamenti (SAL)

1. Se non è possibile prevedere l'esigibilità della spesa il principio contabile permette lo stanziamento dell'opera nell'anno dell'avvio: in questo caso l'importo del FPV coincide con lo stanziamento e non si riporta in entrata nell'anno successivo (quando poi avremo il cronoprogramma.....);
2. In alcuni casi è possibile rinviare l'impegno (utilizzando il FPV) relativo ad un'opera pubblica in assenza di obbligazione giuridica perfezionata, anziché mandarlo in anticipo, purché ricorrano i seguenti presupposti:
 - attivazione procedura di gara (basta la pubblicazione del bando) o l'invito a presentare offerte;
 - intervenuta approvazione progetto di investimento se alcune spese del quadro economico (diverse dalla progettazione) sono già state impegnate

Riaccertamento straordinario dei residui

L'art.7 del D.Lgs 118/2011 prevede che la codifica delle varie transazioni non possa avvenire secondo il criterio della prevalenza:

L'unica eccezione riguarda la reimputazione dei residui provenienti dagli esercizi precedenti all'entrata in vigore del decreto che non sono stati oggetto di riaccertamento e non imputabili ad una sola tipologia di entrata o a un solo programma di spesa → in questo caso possono essere codificati secondo il criterio della **PREVALENZA**

51

Riaccertamento straordinario dei residui

Esempio....sulle spese di personale

Rendiconto 2014

(Tabelle tratte da Azienda Italia del 3/2014)

Anno 2014		
Spesa personale fissa liquidata 2014	100	Entrate correnti 2014
Salario accessorio	20	Entrate correnti 2014
Totale spese personale	120	

Con le regole attuali il salario accessorio 2014 a fine anno diventa un residuo passivo e si paga nel 2015 in conto residui.

52

Riaccertamento straordinario dei residui

Anno 2015		
Spesa personale fissa da liquidare nel 2015	100	Entrate correnti 2015
FPV salario accessorio 2015 liquidato 2016	20	Entrate correnti 2015
Salario accessorio 2014 liquidato 2015	20	FPV in entrata a seguito riaccertamento straordinario residui
Totale spesa personale 2015	120	

Il principio contabile è stato modificato in maniera tale da non generare «anomalie» sulle spese di personale come invece era accaduto agli enti sperimentatori con riferimento alla spesa del personale 2012/2013.

53

Riaccertamento straordinario dei residui

Rideterminazione del risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015 a seguito del riaccertamento straordinario

Risultato di amministrazione 2014

	G E S T I O N E		
	<i>Residui</i>	<i>Competenza</i>	<i>Totale</i>
Fondo di cassa al 1° gennaio..... Euro	_____	_____	
RISCOSSIONI Euro			
PAGAMENTI Euro			
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE Euro			
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre..... Euro			
<i>Differenza</i> Euro			
RESIDUI ATTIVI Euro			
RESIDUI PASSIVI Euro			
<i>Differenza</i> Euro			
AVANZO (+) O DISAVANZO (-).....Euro			

54

Riaccertamento straordinario dei residui

Fondo Cassa 2014 → 150

Residui attivi → 50

Residui passivi → 190

Risultato di amministr. 10 (libero)

Dei 190 di residui passivi 30 rappresentano una spesa per una gara indetta nel 2014 ma non aggiudicata e quindi esigibile nel 2015. In questo caso il principio consente di utilizzare il FPV. Nel caso in cui non ci sia l'aggiudicazione entro il 31/12/2015 allora il FPV confluisce nell'avanzo Mentre 30 sono residui passivi cancellati in quanto non corrispondenti ad obbligazioni perfezionate (impegni automatici c/capitale ex art.183, comma 5 del TUEL.

FPV

Residui passivi eliminati al 01/01/2015 da reimputare	130
Spesa per gara	30
Residui attivi eliminati al 01/01/2015 da reimputare	50
FPV in entrata 2015	110

55

Riaccertamento residui passivi

Esiste l'obbligazione e giuridicamente perfezionata ?	E' stata formalmente avviata entro il 31/12/n la procedura di affidamento ?	La somma è esigibile nell'anno n?	Risultato in sede di rendiconto dell'esercizio n
SI		SI	Residuo esercizio n
SI		NO	La somma è conservata ma è reimputata sugli esercizi n+1 o successivi in funzione dell'esigibilità
NO	SI		La somma è conservata ma non costituisce residuo passivo, in quanto è prenotata sugli esercizi n+1 o successivi in funzione dell'esigibilità. Se entro un anno dall'avvio della procedura l'obbligazione giuridica non sarà perfezionata, la somma sarà cancellata in sede di rendiconto dell'anno n+1.
NO	NO		La somma è cancellata e confluisce nell'avanzo di amministrazione. Se l'investimento è finanziato con entrate con vincolo di destinazione già accertate, è costituito vincolo per una corrispondente quota dell'avanzo.

Risultato di Amministrazione

Rideterminazione risultato di amministrazione a seguito riaccertamento straordinario

Risultato amministrazione rendiconto 2014		10
Residui attivi cancellati non correlati ad obbligh. perfezionate	(-)	0
Residui passivi cancellati non correlati ad obbligh. perfezionate	(+)	30
Residui attivi cancellati in quanto reimputati	(-)	50
Residui passivi cancellati in quanto reimputati	(+)	160
Fondo pluriennale vincolato	(-)	110
Risultato di amministrazione al 1 gennaio 2015	(=)	40

L'Avanzo rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui evidenzia l'impatto della riforma sul bilancio dell'ente!!!!!!

57

Risultato di Amministrazione

Composizione del Risultato di Amministrazione (punto 9.2 principio contabilità finanziaria)

Parte Accantonata

Fondo crediti di dubbia esigibilità...

Fondo..... al 31/12/n-1

Fondo..... al 31/12/n-1

Parte Vincolata

Vincoli derivanti da leggi e principi contabili

Vincoli derivanti da trasferimenti

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui

Vincoli formalmente attribuiti dall'ente

Parte destinata agli investimenti

.....

Parte disponibile

La quota libera dell'avanzo 2014 può essere applicata solo dopo riaccertamento straordinario

Risultato di Amministrazione

Se il bilancio di previsione prevede l'immediato utilizzo dell'avanzo vincolato, entro il 31/01 dell'esercizio di riferimento la Giunta approva un pre-consuntivo.

Se il risultato risulta inferiore a quello applicato o in assenza del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto


Si procede senza indugio alla variazione di bilancio

QUESTO NON VALE PER IL PRIMO ANNO DI APPLICAZIONE NUOVA CONTABILITA'!!!!!!



PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ALLA DATA DEL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2013 DETERMINATO NEL RENDICONTO 2013 (a)	10.969.397,17
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (b)	(-) 91.031,27
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO NON CORRELATI AD OBBLIGAZIONI GIURIDICHE PERFEZIONATE (c)	(+) 2.809.030,41
RESIDUI ATTIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (d)	(-) 682.714,55
RESIDUI PASSIVI CANCELLATI IN QUANTO REIMPUTATI AGLI ESERCIZI IN CUI SONO ESIGIBILI (e)	(+) 22.846.157,88
RESIDUI PASSIVI DEFINITIVAMENTE CANCELLATI CHE CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO (f)	(+) 147.923,44
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO g) = (e) - (d) + (f)	(-) 22.163.443,33
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 1° GENNAIO 2014 - DOPO IL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI (h) = (a) - (b) + (c) - (d) + (e) + (f) - (g) (-)	13.687.396,51
Composizione del risultato di amministrazione al 1° gennaio 2014 - dopo il riaccertamento straordinario dei residui (g):	
13.687.396,51	
Parte accantonata	
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2013	5.895.908,08
Fondo rischi passività potenziali al 31/12/2013	1.818.035,76
Fondoal 31/12/N-1	
Totale parte accantonata (i)	7.713.943,85
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	187.244,28
Vincoli derivanti da trasferimenti	3.307.395,74
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	990.082,61
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	384.464,60
Altri vincoli da specificare (art. 15 LR 78/98)	147.923,44
Totale parte vincolata (l)	5.027.110,68
Totale parte destinata agli investimenti (m)	836.947,31
Totale parte disponibile (n) = (h) - (i) - (l) - (m)	109.394,67
Se (n) è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione 2014	



Risultato di Amministrazione

L'operazione di riaccertamento straordinario dei residui effettuato al 1/1/2015 può generare un disavanzo o un maggior disavanzo rispetto al risultato al 31/12/2014 determinato con le «vecchie» regole.

DISAVANZO

Per gli enti che adottano la contabilità armonizzata dal 1/1/2015, nelle more di uno specifico decreto, fino a 30 anni in quote costanti (prima era 10% in 10 anni).

Per i già sperimentatori il recupero dell'eventuale disavanzo è possibile (prima 2017)
Fino al 2042 → riaccert. 2012
Fino al 2043 → riacc al 1/1/2014

Il DECRETO che dovrà individuare le modalità (*“personalizzate”*) di copertura dei disavanzi da riaccertamento si baserà su:

“sulla base dei rendiconti delle Regioni e i consuntivi degli Enti Locali relativi all'anno 2014 e delle Delibere di riaccertamento straordinario dei residui, saranno acquisite le informazioni riguardanti il maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015 e quelle relative agli Enti che hanno partecipato alla sperimentazione, incluso l'importo dell'accantonamento al “Fondo crediti di dubbia esigibilità”, con tempi e modalità definiti con Dm. Mef, di concerto con il Ministro dell'Interno e sentita la Conferenza unificata. In base alle predette informazioni sono definiti i tempi di copertura del maggiore disavanzo, secondo modalità differenziate in considerazione dell'entità del fenomeno e della dimensione demografica e di bilancio dei singoli Enti”.

Risultato di Amministrazione

Si ricorda che il **DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE** ex art.188 TUEL (diverso dal disavanzo che si genera in occasione del riaccertamento straordinario) deve essere:

- Applicato all'esercizio in corso di gestione contestualmente all'approvazione del Rendiconto (la mancata applicazione è equiparata alla mancata approvazione del Rendiconto!!!!!!);
- Il disavanzo può essere ripianato negli esercizi successivi non oltre la consiliatura (piano di rientro sottoposto a parere organo di revisione);
- L'eventuale disavanzo presunto rilevato nel corso dell'esercizio provvisorio, comporta la tempestiva approvazione del bilancio di previsione.

Risultato di Amministrazione

Art3, comma 13, D.Lgs.118/11

*«Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui passivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui attivi reimputati al medesimo esercizio, **tale differenza può essere finanziata con le risorse dell'esercizio o costituire un disavanzo tecnico** da coprirsi, nei bilanci degli esercizi successivi con i residui attivi reimputati a tali esercizi eccedenti rispetto alla somma dei residui passivi reimputati e del fondo pluriennale vincolato di entrata. **Gli esercizi per i quali si è determinato il disavanzo tecnico possono essere approvati in disavanzo di competenza, per un importo non superiore al disavanzo tecnico**».*

Risultato di Amministrazione

Art.3, comma 14, D.Lgs.118/11

*«Nel caso in cui a seguito del riaccertamento straordinario di cui al comma 7, i residui attivi reimputati ad un esercizio sono di importo superiore alla somma del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata e dei residui passivi reimputati nel medesimo esercizio, tale differenza è vincolata alla copertura dell'eventuale eccedenza degli impegni reimputati agli esercizi successivi rispetto alla somma del fondo pluriennale vincolato di entrata e dei residui attivi. **Nel bilancio di previsione dell'esercizio in cui si verifica tale differenza è effettuato un accantonamento di pari importo agli stanziamenti di spesa del fondo pluriennale vincolato**».*

I principi contabili

Di seguito riportiamo quanto disposto dal principio applicato sulla contabilità finanziaria relativamente ad alcune voci particolarmente significative:



IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

“Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse”.

Il Fondo pluriennale vincolato

Solitamente riguarda *le spese in conto capitale* me può garantire la copertura anche delle *spese correnti* (es vincolate) le cui entrate sono esigibili in esercizi precedenti alla manifestazione della spesa.

Nel bilancio di previsione il FPV assume due componenti:

- 1) la quota di risorse accertate negli esercizi precedenti che costituiscono la copertura di spese già impegnate negli esercizi precedenti a quello cui si riferisce il bilancio e imputate agli esercizi successivi;
- 2) le risorse che si prevede di accertare nel corso dell'esercizio, destinate a costituire la copertura di spese che si prevede di impegnare nel corso dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, con imputazione agli esercizi successivi.

Il Fondo pluriennale vincolato

Si distingue in **PARTE CORRENTE** e in **PARTE CAPITALE**

E' dato dalla somma → stanziamenti fondo per ogni singolo programma dell'anno precedente

NB..Solo nel primo anno di costituzione, a seguito del riaccertamento dei residui il fondo iscritto tra le entrate può essere diverso dalla somma di quello iscritto tra le spese.....

BILANCIO DI PREVISIONE – ENTRATA

Fondo pluriennale vincolato per spese correnti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale

Il Fondo pluriennale vincolato

E' necessario che l'ente si doti del cronoprogramma dei pagamenti!!!

Se alla fine dell'esercizio l'entrata è accertata o incassata ma la spesa a non è stata impegnata, tutti gli stanziamenti e l'eventuale fondo pluriennale vincolato rappresentano una economia e **confluiscono nell'avanzo vincolato**.

In *allegato al bilancio di previsione* annuale sono elencate le spese finanziate dal fondo pluriennale, distinguendo **quelle impegnate negli esercizi precedenti**, **quelle stanziare nell'esercizio e destinate alla realizzazione di investimenti già definiti** e **quelle destinate alla realizzazione di investimenti in corso di definizione**.

Con Mutuo Flessibile

Entrate		t	Spese	
TITOLO VI	Accensione prestiti		Missione 04	Istruzione e diritto allo studio
Capitolo ?	Mutuo Flessibile	100€	Programma?	Scuola

Entrate		t	t+1	t+2	t+3	Spese	
Capitolo ?	Mutuo Flessibile	100€	100€	100€	100€	Programma ?	Scuola

Scritture di esercizio **nell'anno t:**

- alla firma del contratto, accertamento di entrata per 100€ imputata a t, t+1, t+2 e t+3
- all'approvazione della gara, impegno di spesa **imputato a t, t+1, t+2 e t+3**

Con Mutuo Tradizionale: nel bilancio di previsione

Entrate		t	Spese	
TITOLO VI	Accensione prestiti		Missione 04	Istruzione e diritto allo studio
Capitolo ?	Mutuo Tradizionale	400€	Programma? Capitolo ?	Scuola 100€
			Programma? Capitolo ?	Fondo pluriennale vincolato per la scuola – esercizio t 300€

71

Con Mutuo Tradizionale: nel bilancio pluriennale

Entrate		t+1	Spese	
TITOLO VI	Accensione prestiti		Missione 04	Istruzione e diritto allo studio
Capitolo ?	Utilizzo Fondo pluriennale vincolato 300€	300€	Programma? Capitolo ?	Scuola 100€
			Programma? Capitolo ?	Fondo pluriennale vincolato per la scuola – esercizio t 200€

72

Con Mutuo Tradizionale: nel bilancio pluriennale

Entrate		t+2	Spese	
TITOLO VI	Accensione prestiti		Missione 04	Istruzione e diritto allo studio
Capitolo ?	Utilizzo Fondo pluriennale vincolato 200€	200€	Programma? Capitolo ?	Scuola 100€
			Programma? Capitolo ?	Fondo pluriennale vincolato per la scuola – esercizio t 100€

73

Il Fondo pluriennale vincolato

1. è il saldo finanziario tra le entrate già accertate e le obbligazioni già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi
2. garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi
3. rende evidente la distanza temporale intercorrente tra acquisizione e impiego dei finanziamenti
4. riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma anche spese correnti (es. trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la spesa)
5. è pari alla sommatoria dei capitoli di spesa intestati ai singoli fondi pluriennali vincolati a specifiche spese, appostati nei singoli programmi cui si riferiscono le spese
6. è immediatamente utilizzabile con l'accertamento delle entrate che lo finanziano, ed è possibile impegnare le spese esigibili nell'esercizio in corso (con le entrate accertate nel medesimo esercizio) e le spese esigibili nei successivi (con il fondo)

Il Fondo pluriennale vincolato

Esempi di determinazione FPV in caso di reimputazione residui attivi e passivi:

Residui passivi → 200

Residui attivi → 100

FPV → 100

1) Caso

Anno 1 passivi 100, attivi 50, FPV 50;

Anno 2 passivi 100, attivi 50 FPV 50;

2) Caso

Anno 1 passivi 200, attivi 0, FPV 100 (100 risorse proprie o approvazione in disavanzo);

Anno 2 passivi 0, attivi 100, FPV 0;

3) Caso

Anno 1 passivi 0, attivi 100, FPV 0;

Anno 2 passivi 200, attivi 0, FPV 100;

Il Fondo pluriennale vincolato

Esempi di determinazione FPV in caso di reimputazione residui attivi e passivi:

Residui passivi → 100

Residui attivi → 200

DEFICIT → 100 (da coprire in dieci esercizi)

1) Caso

Anno 1 passivi 100, attivi 50, risorse proprie 50 (approvazione in disavanzo??);

Anno 2 passivi 0, attivi 150, deficit 100;

2) Caso

Anno 1 passivi 0, attivi 200, deficit 100;

Anno 2 passivi 100;

Il Fondo pluriennale vincolato

Il Fondo Pluriennale Vincolato consente di rappresentare:

1. Distanza temporale tra acquisizione risorse e loro impiego → se deriva da prestiti alti oneri finanziari;
2. Il processo di programmazione e realizzazione delle spese pubbliche che utilizzano risorse acquisite anticipatamente;

I principi contabili

IL FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

- Fra le interventi dell'attuale bilancio della spesa è previsto il Fondo Svalutazione Crediti al fine di garantire l'effettività del principio dell'**equilibrio finanziario**.
- Le somme iscritte nel Fondo Svalutazione Crediti **non possono essere impegnate e, pertanto, confluiscono nell'Avanzo di Amministrazione**.
- I crediti inesigibili o di dubbia esigibilità devono essere stralciati dal bilancio ed inseriti nel Conto del Patrimonio tra le immobilizzazioni finanziarie al netto del relativo fondo.
- Il TUEL non quantifica il Fondo, i Principi dell'Osservatorio fanno riferimento al “**presumibile grado di realizzo dei proventi accertati**” la Corte Toscana al “**previsto mancato realizzo dell'anno**”, quantificato sulla base del dato medio relativo al triennio precedente”(del.104/2010).

Il fondo crediti dubbia esigibilità

IL FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

Il DL 95/2012 “Decreto sulla Spending Review” all’art. 6 comma 17 prevede che “**nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118**, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un **fondo svalutazione crediti** non inferiore al **25 per cento** dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni”. ➔ si possono escludere dei quali sia certificata la «**perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità**» ➔ certificato dall’Organo di revisione.



Per la prima volta si rende obbligatorio il FSC

L’ art.1, comma 17 del DL. 35/13 aumenta il Fondo Sval. Al 30% nel caso si ricorra al finanziamento da parte della Cassa DDPP per i successivi 5 esercizi (percentuale modificata con DL 76/13 convertito con L.93/13) 79

Il fondo crediti dubbia esigibilità

In base al principio applicato sulla contabilità finanziaria devono essere iscritte in bilancio le entrate di dubbia e difficile esazione ➔ **fondo crediti dubbia esigibilità** (*la trasparenza non può creare disequilibri di bilancio!!!*)

Posta contabile di natura patrimoniale alimentata da accantonamenti di natura economica (NO MANIFESTAZIONE FINANZIARIA)

Per determinare il fondo crediti dubbi esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, **in occasione della predisposizione del bilancio di previsione** è necessario:

- A) Analizzare le singole categorie di entrata.
Non richiedono accantonamento:
- 1) **trasferimenti da altre PA**
 - 2) **crediti assistiti da fidejussione**
 - 3) **entrate tributarie che si accertano per cassa**

- **Domanda n. 29: (*Fondo sval. Crediti della contabilità economico/patrimoniale*)**
- Questo Comune accertava alcune entrate derivanti da ruoli (principalmente extratributarie) per cassa. Si chiede se i suddetti ruoli pregressi (risalenti, in alcuni casi, fino al 2000) debbano essere accertati nel 2012 per l'intero importo non ancora riscosso o se possano, in deroga al principio 3.7 essere accertati ancora per cassa, applicando il nuovo principio contabile ai soli titoli di credito che si origineranno a partire dal 2012
- Risposta:
 Premesso che i ruoli pregressi molto risalenti nel tempo (ad esempio al 2000) devono essere oggetto di attento esame per verificare l'effettiva esistenza del credito (potrebbero essere prescritti), con riferimento al quesito posto si rappresenta che le entrate per le quali negli esercizi precedenti è stato emesso il ruolo e che codesto Comune non ha accertato ritenendo opportuno, per ragioni di prudenza, procedere all'accertamento per cassa, **devono essere accertate per cassa fino al loro esaurimento.**
 Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo di svalutazione crediti, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, **è applicato per i ruoli emessi a decorrere dal 2012.**
 Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo svalutazione crediti, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della data del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.
 A seguito della riscossione di tali crediti si provvede alla corrispondente riduzione del credito cui l'incasso si riferisce iscritto nello stato patrimoniale.
 L'importo di tali crediti indicato nello stato patrimoniale è pari a 0 se trattasi di crediti di probabile inesigibilità.

Il fondo crediti dubbia esigibilità

- B) Per ciascuna entrata **TIPOLOGIA** calcolare la media tra incassi ed accertamenti ultimi 5 esercizi (per i primi 5 anni incassi c/competenza e c/residui)
- C) Determinare il FCDE applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna entrata di cui al punto A) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto B)
- D) E' possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore!!!!!!!

in corso di esercizio (almeno in sede di assestamento e comunque con variazione di Consiglio):

- E) Si verifica la necessità di adeguamento del fondo facendo riferimento agli stanziamenti ed agli accertamenti (si considera l'importo maggiore)

Il fondo crediti dubbia esigibilità

In occasione del rendiconto:


- F) Si considerano sia i residui attivi degli esercizi precedenti che quelli di competenza (**dopo il riaccertamento**).
- G) Si calcola la media del rapporto tra gli incassi in c/residui e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno per 5 anni
- Si applica ai residui di cui al punto H) il complemento a 100 del punto I)

Il fondo crediti dubbia esigibilità

- I) Se il fondo complessivo è inferiore a questo importo si incrementa il vincolo sull'Avanzo di amministrazione se minore si svincola una quota di Avanzo di amministrazione.
- L'eventuale quota del risultato di amministrazione "**svincolata**", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla **copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo** a quello cui il rendiconto si riferisce
- A seguito di ogni provvedimento di **riaccertamento di residui** attivi e rideterminata la quota del risultato di amministrazione vincolata al fondo svalutazione crediti.

Il fondo crediti dubbia esigibilità

Non si può più accertare per cassa!!!! Le entrate si accertano e si imputano nell'esercizio nel quale è emesso il ruolo → FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA'

E' possibile una applicazione graduale del FONDO
SVALUTAZIONE  percentuali modificate dalla legge di
stabilità 2015) (facoltà):

Nuovi enti armonizzati

1. 36% nel 2015
2. 55% nel 2016
3. 70% nel 2017
4. 85% nel 2018
5. 100% dal 2019

Sperimentatori

- 55% nel 2015
- 55% nel 2016
- 70% nel 2017
- 85% nel 2018
- 100% dal 2019

TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	STANZIAMENTI DI BILANCIO (a)	ACCANTONAMENTO OBBLIGATORIO AL FONDO (*) (b)	ACCANTONAMENT O EFFETTIVO DI BILANCIO (**) (c)	% di stanziamento accantonato al fondo nel rispetto del principio contabile applicato 3.3 (d)=(c/a)
	ENTRATE EXTRATRIBUTARIE				
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni		0	0,00%	0
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	300.000,00	122.820,00	130000,00	43,33%
3030000	Tipologia 300: Interessi attivi		0	0,00%	0
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi da capitale		0	0,00%	0
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti		0	0,00%	0
3000000	TOTALE TITOLO 3	300.000,00	122.820,00		43,33%

Il fondo crediti dubbia esigibilità

Alcune particolarità legate al FCDE!!!



Fintanto che il FCDE non è congruo non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione;

Per le entrate di dubbia esigibilità riguardanti entrate rimosse per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale, l'accantonamento al FCDE viene fatto da quest'ultimo (beneficiario finale);

L'eventuale quota di risultato di amministrazione svincolata in base alla determinazione a rendiconto del FCDE, può essere utilizzata per la copertura dello stanziamento nel FCDE nel bilancio di previsione dell'anno successivo;

Il fondo crediti dubbia esigibilità

Il fondo crediti di dubbia esigibilità evidenzia l'inefficienza dell'ente!!!!!!

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, ha lo scopo di evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio

Per gli enti abituati a spendere le entrate di dubbia esigibilità l'accantonamento al fondo equivale ad un taglio di spesa

“Le modalità di calcolo del Patto di stabilità interno”

La verifica del rispetto del patto di stabilità si verifica raffrontando:

A) L'obiettivo programmatico



B) Il saldo di competenza mista

Se $A) < o = B$ il patto è rispettato

Se $A) > B$ il patto non è rispettato

Le novità per gli enti sperimentatori

Nel 2014 gli unici enti “virtuosi” in termini di patto di stabilità interno saranno gli enti sperimentatori



MAX saldo obiettivo pari a ZERO!!!
(di fatto riduzione per le Province del 17,20% e per i Comuni del 52,80%)



Ulteriore vantaggio dalla modalità di accertamento delle entrate

1. Aggravio per gli enti non sperimentatori;
2. Fondo compensazione effetti finanziari (120 mil.)

Le modalità di calcolo del Patto di stabilità interno

Saldo di competenza mista

Somma algebrica tra voci di bilancio alcune prese per *competenza* (accertamenti ed impegni), altre per *cassa* (incassi e pagamenti)

Entrate correnti - Spese correnti + Pagamenti in conto capitale (al netto delle entrate per riscossione crediti) – Pagamenti in conto capitale (al netto dei pagamenti per concessione di crediti) → **Saldo competenza mista!!**

Quando si parla di *incassi e pagamenti* si fa riferimento sia alla competenza che ai residui!!!!!!

La normativa del Patto per gli enti sperimentatori

Per gli enti in sperimentazione è necessario considerare

il «**Fondo pluriennale vincolato**» destinato al finanziamento delle spese correnti, già impegnate negli esercizi precedenti e re-isritte nell'esercizio 2014

- + Accertamenti correnti 2014 validi per il patto di stabilità interno
- + Fondo pluriennale vincolato **di parte corrente** iscritto tra le entrate
- Fondo pluriennale vincolato **di parte corrente** iscritto tra le spese

= Accertamenti correnti 2014 adeguati all'utilizzo fondo pluriennale vincolato di parte corrente

Le modalità di calcolo del Patto di stabilità interno

Voci escluse dal calcolo del saldo di competenza mista:

Tra le entrate

- Titolo V → entrate da indebitamento;
- Servizi conto terzi;
- Anticipazione Fondo di rotazione (no trasferimento ma titolo V)
- Avanzo di amministrazione
- Fondo di cassa

Tra le spese

- Titolo III → rimborso prestiti
- Servizi conto terzi;
- Fondo svalutazione crediti (circ.6/2014);
- Fondo ammortamento (circ.6/2014);


**LA LEGGE DI STABILITA' 2015 CHIRISCE CHE
L'ACCANTONAMENTO A FCDE "RILEVA" AI FINI DEL
CALCOLO DEL SALDO DI COMPETENZA MISTA!!!!!!**

I nuovi schemi di bilancio

Per **le entrate** sostanzialmente cambia poco:

Vecchia classificazione	Nuova classificazione
TITOLI (fonte provenienza)	TITOLI (fonte provenienza)
CATEGORIE (tipologia di ogni entrata)	TIPOLOGIE (la natura di ogni entrata)
RISORSE (oggetto dell'entrata)	CATEGORIE (oggetto dell'entrata)

La nuova struttura dell'entrata



95
95

Il confronto dal lato delle entrate

ATTUALE		SPERIMENTAZIONE	
TITOLO I	Tributarie	TITOLO I	Correnti di natura tributaria e contributiva e perequativa
101 CATEGORIA	Imposte	10101 TIPOLOGIA	Imposte tasse e proventi assimilati
10101* RISORSA	ICI	1010115 CATEGORIA	IMU

96
96

BILANCIO DI PREVISIONE

ENTRATE

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO...	PREVISIONI DELL'ANNO N°1	PREVISIONI DELL'ANNO N°2
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10103	Tipologia 103: Tributi devoluti e regolati alle autonomie speciali (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

I nuovi schemi di bilancio

- Nella vecchia classificazione l'unità elementare ai fini del voto del bilancio è la risorsa
- e l'ulteriore disaggregazione delle categorie ai fini del PEG e della **rendicontazione** sono i capitoli e gli articoli
- Nella nuova classificazione l'unità elementare ai fini del voto del bilancio è la tipologia
- e l'ulteriore disaggregazione delle categorie ai fini del PEG e della **rendicontazione** sono i capitoli e gli articoli

I nuovi schemi di bilancio

Bilancio ex DPR n.194/96

Bilancio D.Lgs 118/2011 art.14

V
O
T
O

TITOLO
Categoria
Risorsa

TITOLO
Tipologia

PEG

Capitolo/Articolo

Categoria
Capitolo/Articolo

Bilancio di previsione entrate

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO			
					PREVISIONI ANNO....	PREVISIONI DELL'ANNO N+1	PREVISIONI DELL'ANNO N+2
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	- di cui avanzo vincolato utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00		
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	0,00	0,00		
TITOLO 1: Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa							
10101	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
10102	Tipologia 102: Tributi destinati al finanziamento della sanità (solo per le Regioni)	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

I nuovi schemi di bilancio

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, distingue le **entrate ricorrenti** da **quelle non ricorrenti**, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi.

Si ritiene che possa essere definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

In ogni caso, in considerazione della loro natura sono da considerarsi non ricorrenti le entrate riguardanti:

i contributi per la sanatoria di abusi edilizi e sanzioni;

i condoni;

le entrate derivanti dall'attività straordinaria diretta al recupero evasione tributaria;

le entrate per eventi calamitosi;

le plusvalenze da alienazione;

le accensioni di prestiti;


Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Le altre entrate sono da considerarsi ricorrenti.

Si ritiene opportuno sperimentare la possibilità di includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno cui si riferisce il bilancio	
		Totale	di cui entrate non ricorrenti

La nuova struttura della spesa



I nuovi schemi di bilancio

Le **MISSIONI** vengono definite anche tenendo conto di quelle individuate per lo stato;

I **PROGRAMMI** sono raccordati alla relativa classificazione COFOG di secondo livello; ➔ la realizzazione di ciascun programma è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa!!!

Classificazione COFOG ➔ La classificazione della spesa pubblica per funzione utilizzata nei conti nazionali fa riferimento alla Cofog (acronimo di Classification Of Function Of Government), classificazione internazionale adottata come standard dal Sec95.

L'articolazione in MISSIONI e PROGRAMMI **evidenzia la finalità della spesa**

I nuovi schemi di bilancio

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di *governance* e partenariato e per la comunicazione istituzionale.

Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.

Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.

CODICE MISSIONE	CODICE PROGRAMMA	DENOMINAZIONE PROGRAMMA	DESCRIZIONE PROGRAMMA	GRUPPO COFOG	Descrizione GRUPPO COFOG
01	01	Organi istituzionali	<p>Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente.</p> <p>Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.</p> <p>Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa.</p> <p>Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di <i>governance</i> e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale).</p> <p>Comprende le spese per le attività del difensore civico.</p>	01.1	Organi esecutivi e legislativi, attività finanziarie e fiscali e affari esteri

I nuovi schemi di bilancio

Per **le spese** invece..... :

Vecchia classificazione	Nuova classificazione
TITOLI (per natura della spesa es. spesa corrente)	MISSIONI (funzioni principali ed obiettivi strategici)
FUNZIONI (per destinazione della spesa es. generale di amministrazione)	PROGRAMMI (aggregati omogenei di attività per perseguire i fini delle missioni)
SERVIZI (per destinazione della spesa es. anagrafe)	TITOLI (secondo la natura della spesa)
INTERVENTI (per natura della spesa es. personale)	MACROAGGREGATI (secondo la natura economica della spesa)

Il confronto dal lato delle spese

ATTUALE		SPERIMENTAZIONE	
TITOLO I	Spese correnti	MISSIONE 1	Servizi istituzionali e generali e di gestione
101 FUNZIONE	Amministrazione, gestione e controllo	0107 PROGRAMMA	Elezioni e consultazioni popolari – Anagrafe stato civile
10107 SERVIZIO	Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico	TITOLO I	Spese correnti
1010701 INTERVENTO	Personale	010701 MACRO- AGGREGATO	Redditi di lavoro dipendente

I nuovi schemi di bilancio

- Nella vecchia classificazione l'unità elementare ai fini del voto del bilancio è *l'intervento*
e l'ulteriore disaggregazione delle categorie ai fini del **PEG** sono i *capitoli e gli articoli*
 - Nella nuova classificazione l'unità elementare ai fini del voto del bilancio è il *titolo*
- I macroaggregati si raggruppano in titoli e ai fini del **PEG** sono suddivisi in *capitoli e articoli*.

I nuovi schemi di bilancio

Bilancio ex DPR n.194/96

Bilancio D.Lgs 118/2011 art.14

TITOLO
Funzione
Servizio
Intervento

MISSIONE
Programma
Titolo

Capitolo/Articolo

Macroaggregato
Capitolo/Articolo

I nuovi schemi di bilancio

Il bilancio di previsione (spesa) permette di sapere ad es:

osservando l' "Ordine pubblico e sicurezza" (Missione)



quanto è l'onere ed i pagamenti per la "Polizia locale" (Programma)



distinto tra spese correnti, in conto capitale, e per incremento di attività finanziarie (Titoli)

Inoltre nello schema di bilancio sono inserite:


1. **Colonna residui presunti:**
2. **Riga somme già impegnate**
3. **Riga previsione di cassa**

BILANCIO DI PREVISIONE								
SPESE								
MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL				
					PREVISIONI DELL'ANNO N.1	PREVISIONI DELL'ANNO N.2	PREVISIONI DELL'ANNO N.3	
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE 100			0,00	0,00	0,00	0,00	
MISSIONE	01 Servizi istituzionali, generali e di gestione							
0101 Programma	01 Organi istituzionali							
TITOLO 1	Spese correnti	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnata *		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	0,00	0,00			
TITOLO 2	Spese in conto capitale	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnata *		(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			di cui fondo pluriennale vincolato	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	
			previsione di cassa	0,00	0,00			
Totale Programma	01 Organi istituzionali	0,00	previsione di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00	
			di cui già impegnata *		0,00	0,00	0,00	
			di cui fondo pluriennale	0,00	0,00	0,00	0,00	
			previsione di cassa	0,00	0,00			

1	Personale	1	Redditi da lavoro dipendente
7	Imposte e tasse	2	Imposte e tasse a carico dell'ente
2	Acquisto di beni di consumo	3	Acquisto di beni e servizi
3	Prestazioni di servizi		
4	Utilizzo di beni di terzi		
5	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti
		5	Trasferimenti di tributi
		6	Fondi perequativi
6	Interessi passivi e oneri finanziari diversi	7	Interessi passivi
8	Oneri straordinari della gestione corrente	8	Altre spese per redditi da capitale
9	Ammortamenti di esercizio	9	Altre spese correnti (NO ammortamento finanziario)
10	Fondo svalutazione crediti		
11	Fondo di riserva		

111
111

Nuova contabilità c/capitale	DPR 194/1996
Tributi in conto capitale a carico dell'ente (tit. 2 macro 01)	
Investimenti fissi lordi (tit.2 macro 02)	Acquisizione di beni immobili (01)
	Incarichi professionali esterni (06)
	Espropri e servitù onerose (02)
	Acquisti beni per realizzazioni in economia (03)
	Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia (04)
	Acquisizione di beni mobili, macchine e attrezzature (05)
Contributi agli investimenti (tit. 2 macro 03)	Trasferimenti di capitale (07)
Trasferimenti in conto capitale (tit. 2 macro 04)	
Altre spese in conto capitale (tit. 2 macro 05)	
Acquisizioni di attività finanziarie (tit. 3 macro 01)	Partecipazioni azionarie (08)
	Conferimenti di capitale (09)
Concessioni crediti a breve (tit. 3 macro 02)	Concessioni di crediti e anticipazioni (10)
Concessioni crediti medio-lungo termine (tit. 3 macro 03)	
Altre spese per incremento di attività finanziarie (tit. 3 macro 04)	Partecipazioni azionarie (08)
	Conferimenti di capitale (09)



Titoli delle entrate

Entrate Nuovo Bilancio	Entrate Vecchio Bilancio
TIT.I Entrate correnti di natura tributaria contributiva e perequativa	TIT.I Entrate tributarie
TIT.II Trasferimenti correnti	TIT.II Entrate per trasferimenti
TIT.III Entrate extratributarie	TIT.III Entrate extratributarie
TIT.IV Entrate in conto capitale	TIT.IV Entrate da alienazioni, trasferimenti di capitale e riscossione di crediti
TIT.V Entrate da riduzione di attività finanziarie	
TIT.VI Accensione di prestiti	TIT.V Entrate derivanti da accensione di prestiti
TIT VII Anticipazioni da istituto tesoriere	
TIT.IX Entrate per conto terzi e partite di giro	TIT.VI Entrate per servizio conto terzi
	Nel nuovo schema non c'è il titolo VIII!!!!

Titoli delle spese

Spese Nuovo Bilancio		Spese Vecchio Bilancio
TIT.I Spese correnti		TIT.I Spese correnti
TIT.II Spese in conto capitale		TIT.II Spese in conto capitale
TIT.III Spese per incremento attività finanziarie		
TIT.IV Rimborso prestiti		TIT.III Spese per rimborso prestiti
TIT.V Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere		
TIT.VII Spese per conto terzi e partite di giro		TIT.IV Spese per servizio conto terzi
		Nel nuovo schema non c'è il titolo VII!!!! 115

Suddivisione entrate e spese per titoli

NB... gli equilibri generali e parziali si continuano a verificare sul bilancio suddiviso in titoli sia per le entrate che per le spese!!!!

Gli equilibri di bilancio

Parte Corrente

- Applicazione FPV corrente
 - Reiscrizione di entrate già registrate in anni precedenti ma non ancora esigibili
 - Applicazione avanzo
 - Titolo I Entrate correnti di natura tributaria e perequativa
 - Titolo II Trasferimenti correnti
 - Titolo III Entrate extratributarie
-
- (destinate a sparire entrate Titolo IV → oneri di urbanizzazione)
- Titolo I Spesa corrente
 - Titolo IV Rimborso prestiti
 - Trasferimenti c/capitale
 - Saldo negativo partite finanziarie → (Titolo V entrata e III uscita) acquisto alienazione obbligazioni, concessione/riscossione crediti, pagamento costi dei derivati



→ spese già impegnate

Gli equilibri di bilancio

L'eventuale **saldo positivo** dell'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE, è destinato al **rimborso anticipato del debito** o al **finanziamento degli investimenti**.




All'equilibrio di parte corrente concorrono **entrate in c/capitale** se previsto dalla legge o dal principio contabile!!!

(punto 9.10 principio della programmazione)

Gli equilibri di bilancio

Parte Capitale

- Applicazione FPV corrente
- Reiscrizione di entrate già registrate in anni precedenti ma non ancora esigibili
- Applicazione avanzo (alle condizioni viste prima)
- Titolo IV Entrate in conto capitale
- Titolo V Entrate da riduzione attività finanziarie
- Titolo IV Accensione di prestiti



spese già impegnate

(eventuale eccedenza di parte corrente).....

- Titolo II Spesa in conto capitale
- Titolo III Spese per incremento attività finanziarie

Gli equilibri di bilancio

Movimento fondi

Titolo VII Anticipazioni da tesoriere

Titolo V Chiusura anticipazioni
da tesoriere

Servizi c/terzi

Titolo IX Entrate c/terzi
e partite di giro

Titolo VII Spese c/terzi
e partite di giro

Variazioni Entrata


Vecchio bilancio	Consiglio comunale	Giunta comunale	Dirigente
Titolo	X	RATIFICA	NO
Categoria	X	RATIFICA	NO
Risorsa	X	RATIFICA	NO
Capitolo	-----	X	NO
Nuovo bilancio			
Titolo	X	RATIFICA	NO
Tipologia	X	RATIFICA	NO
Categoria	-----	X	NO
Capitolo/articolo	-----	-----	X
Cassa	-----	X	-----
			121

Variazioni spesa

Vecchio bilancio	Consiglio comunale	Giunta comunale	Dirigente
Titolo	X	RATIFICA	NO
Funzione	X	RATIFICA	NO
Servizio	X	RATIFICA	NO
Intervento	X	RATIFICA	NO
Capitolo	-----	X	NO
Nuovo bilancio			
Missione	X	RATIFICA	NO
Programma	X	RATIFICA	NO
Titolo	X	RATIFICA	NO
Macroaggregato	-----	X	NO
Capitolo/articolo	-----	-----	X
Cassa	-----	X	-----
Fondo plur. vinc.	-----	X	X
Var tra miss. e progr.	-----	X	-----

Consiglio	Giunta (art. 175 c. 5-bis TUEL)	Responsabili (art. 175 c. 5-quater)
Variazioni di missioni e programmi	Variazioni del piano esecutivo di gestione	Variazioni compensative del PEG fra capitoli di spesa del medesimo macroaggregato, limitata mente ai capitoli dotati dello stesso codice di 4° livello del piano dei conti, escluse le var. dei capitoli appartenenti ai macroaggregati riguardanti i trasferimenti correnti, i contributi agli investimenti, e ai trasferimenti in conto capitale di competenza della giunta
	Variazioni relative agli stanziamenti di cassa garantendo che il fondo cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo	
	Prelievi dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali da deliberare entro il 31-12 (nuovo art. 176 TUEL)	
	Variazioni compensative fra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese di personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'ente	
	Variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto	
	Variazioni riguardanti l'utilizzo della quota vincolata e accantonata del risultato di amministrazione <u>nel corso dell'esercizio provvisorio</u> consistenti nella mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate	Variazioni riguardanti il FPV da comunicare trimestralmente alla giunta
	Variazioni compensative tra dotazione delle missioni e programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa, o qualora le variazioni siano necessarie per attuare interventi previsti da intese già deliberati dal consiglio	Var. utilizzo A.A. vincolato corrispondenti a entrate vincolate
	Con il regolamento di contabilità si disciplinano le modalità di comunicazione al consiglio di dette variazioni	Var. riguardanti le partite di giro e operazioni per conto terzi

IL "TIMING" DELLE VARIAZIONI



- a) istituzione di tipologie vincolate e relativo programma
- b) istituzione di tipologie non vincolate, a zero, non previste in bilancio
- c) utilizzo avanzo vincolato e accantonato
- d) reimputazione entrate vincolate già assunte
- e) dotazioni di cassa (Giunta)
- f) FPV (Dirigenti)
- g) versamenti a conti di tesoreria statale e depositi bancari intestati all'ente

31 dicembre

Le variazioni: particolarità "temporali"

cosa	quando	chi
Utilizzo avanzo vincolato e accantonato presunto	In esercizio provvisorio	Giunta
Mera reiscrizione di economie vincolate del bilancio precedente		
Utilizzo avanzo vincolato e accantonato presunto	Tra Preventivo e Rendiconto	Giunta
Mera reiscrizione di economie vincolate del bilancio precedente		Responsabile finanziario
Utilizzo avanzo vincolato e accantonato presunto	In corso di gestione (fino a 31/12)	Responsabile finanziario
FPV e stanziamenti correlati	Tra Preventivo e Rendiconto	Giunta
	In corso d'esercizio (fino a 31/12)	Responsabile finanziario

Alcuni esempi di accertamento/imputazione

L'obbligazione per i **permessi di costruire** è articolata in due quote. La prima è immediatamente esigibile, ed è collegata al rilascio del permesso, salva la possibilità di rateizzazione (eventualmente garantita da fidejussione), la seconda è esigibile nel corso dell'opera ed, in ogni caso, entro 60 giorni dalla conclusione dell'opera. Pertanto, la prima quota è accertata e imputata nell'esercizio in cui avviene il rilascio del permesso, la seconda è accertata sempre nell'esercizio in cui è rilasciato il permesso, imputandola nell'esercizio in cui, in considerazione dei regolamenti dell'ente, si prevede sia riscossa. In caso di incertezza, l'entrata riguardante la seconda quota è accertata nell'esercizio in cui scade il permesso di costruire

Alcuni esempi di impegni/imputazione

- gli impegni derivanti dal **conferimento di incarico a legali esterni**, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui prevista dall'articolo 7, comma 3, se l'obbligazione non è esigibile, si provvede alla cancellazione dell'impegno ed alla sua immediata re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico al legale. Al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata. Al riguardo si ricorda che l'articolo 7, comma 3, del presente decreto prevede che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese reimputate sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.

Alcuni esempi di accertamento/imputazione

- L'accertamento delle **sanzioni al codice della strada** avviene:
- alla data di notifica del verbale (non quindi alla data della violazione), in quanto la notifica del verbale, come la contestazione immediata, rende l'obbligazione esigibile. Nel caso in cui il verbale notificato non indichi l'importo della sanzione, oggetto di determinazione successiva, l'accertamento dell'entrata è effettuato sulla base della notifica dell'atto che quantifica la sanzione;
- per le sanzioni non rimosse, che diventano titolo esecutivo dopo 60 giorni, si provvede ad integrare l'accertamento originario con le maggiori somme iscritte ruolo (differenza tra somma iscritta a ruolo e somma originariamente accertata). E' possibile accertare per cassa le maggiori entrate derivanti da interessi e sanzioni per il ritardato pagamento;
- per le sanzioni archiviate/annullate in sede di autotutela, si provvede alla riduzione dell'accertamento originario.
- qualora invece il trasgressore provveda al pagamento immediato (ossia in assenza di notifica), l'accertamento avviene per cassa.
- per le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore dei nuovi principi contabili sono state accertate "per cassa" fino al loro esaurimento dovranno continuare ad essere accertate per cassa.

Alcuni esempi di accertamento/imputazione (fondo rischi)

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, o del ricorso, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.

L'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione VINCOLATO. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.

Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è già stato assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

In sede di prima applicazione dei p.c. occorre effettuare una ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente e il relativo onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione o a prudente valutazione dell'ente, fermo restando l'obbligo di accantonare nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il fondo riguardante il nuovo contenzioso formatosi nel corso dell'esercizio precedente.

L'organo di revisione provvede a verificare la congruità degli accantonamenti



Alcuni esempi di accertamento/imputazione (l'IVA)

L'imputazione del debito IVA (per servizi rilevanti) avviene:
nell'esercizio in cui è presentata la dichiarazione o, se il versamento è effettuato durante l'anno, nell'esercizio in cui è effettuato il versamento.

Il Credito IVA è imputato all'esercizio in cui l'ente presenta la richiesta di rimborso o compensazione

Il credito IVA imputabile a investimenti finanziati da debito non può essere destinato alla compensazione di tributi o alla copertura di spese correnti. A tal fine, una quota del risultato di amministrazione pari al credito IVA derivante dall'investimento finanziato con debito è vincolata alla realizzazione dell'investimento. Effettuato il vincolo l'ente può procedere alla compensazione dei tributi o al finanziamento di spese correnti. ➔ **gestione extracontabile**



Alcuni esempi di accertamento/imputazione (Mutui)

- L'accertamento è effettuato nel momento di stipula del contratto di mutuo o prestito con imputazione sull'esercizio in cui la somma è esigibile = quando il soggetto finanziatore rende disponibile le somme.

Nei mutui tradizionali la somma è esigibile al momento della stipula del contratto.


All'accertamento corrisponde un aumento del valore nominale dell'indebitamento (p. 3.21 allegato 2) D.p.c.m.)

- Nei casi in cui la **Cassa Depositi e Prestiti** (o altro istituto finanziatore), **rende immediatamente disponibili** le somme oggetto del finanziamento in un apposito conto intestato all'ente, queste si intendono immediatamente esigibili (e danno luogo a interessi attivi) e devono essere **accertate e riscalate**.
- A fronte dell'indicato accertamento l'ente registra tra le spese, l'impegno e il pagamento riguardanti il versamento dei proventi del prestito al deposito presso la Cassa Depositi e Prestiti.
- Il mandato emesso per la costituzione del deposito bancario è versato in quietanza di entrata nel bilancio dell'ente, consentendo la rilevazione contabile dell'incasso derivante dal prestito.
- A fronte dell'impegno per la costituzione del deposito bancario si rileva, imputandolo sempre al medesimo esercizio, l'accertamento delle somme destinate ad essere prelevate dal conto di deposito



Se l'ufficio di polizia locale, impegna il 27.12.X, con determina di impegno di spesa, la somma di 1.000 per stampati, posso riportare a residuo passivo la somma di 1.000?

Risposta: Dipende



Art. 4 D. Lgs. 118/2011 – Piano di conti integrato

- 1. Al fine di consentire il consolidamento ed il monitoraggio dei conti pubblici, nonché il miglioramento della raccordabilità dei conti delle amministrazioni pubbliche con il Sistema europeo dei conti nazionali nell'ambito delle rappresentazioni contabili, le amministrazioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 2, adottano un comune piano dei conti integrato definito con le modalità di cui all'articolo 36, comma 5 (possibile rivisitazione in base agli esiti della sperimentazione).
- 2. Il piano dei conti integrato, ispirato a comuni criteri di contabilizzazione, è costituito dall'elenco delle articolazioni delle unità elementari del bilancio finanziario gestionale e dei conti economico-patrimoniali, definito in modo da evidenziare, attraverso i principi contabili applicati, le modalità di raccordo, anche in una sequenza temporale, dei dati finanziari ed economico-patrimoniali, nonché consentire la rilevazione unitaria dei fatti gestionali.
- 3. L'elenco dei conti economico-patrimoniali comprende i conti necessari per le operazioni di integrazione, rettifica e ammortamento, effettuate secondo le modalità e i tempi necessari alle esigenze conoscitive della finanza pubblica.

Principali novità

Piano dei conti integrato

contabilità economico patrimoniale → visione completa di ogni accadimento gestionale che l'Ente ha compiuto (**atto gestionale**= transazione elementare)




Operazioni rilevate tramite "**partita semplice**" e non "**partita doppia**" (poco significativo)



Il piano dei conti integrato permette di rilevare gli accadimenti contestualmente in contabilità finanziaria che economico-patrimoniale
(si supera il prospetto di riconciliazione!!!)


Nel Piano dei conti degli enti territoriali ci sono dei "**BUCHI**" perché adattato a quegli enti in realtà più di 3.000 voci!!!



Transazione elementare

- **Art. 5 (DLgs.118/11) Definizione della transazione elementare**
 - 1. Ogni atto gestionale genera una transazione elementare.
 - 2. Ad ogni transazione elementare è attribuita una codifica che deve consentire di tracciare le operazioni contabili e di movimentare il piano dei conti integrato.
 - 3. Le amministrazioni di cui all'*articolo 2*, organizzano il proprio sistema informativo-contabile in modo tale da non consentire l'accertamento, la riscossione o il versamento di entrate e l'impegno, la liquidazione, l'ordinazione e il pagamento di spese in assenza di una codifica completa che ne permetta l'identificazione.

TIPOLOGIA DI TRANSAZIONE



Principali novità



Il Piano dei conti integrato consente la classificazione delle **singole unità elementari di bilancio** (finanziario ed economico patrimoniale) secondo una codifica unica a livello nazionale e con il raccordo con la classificazione COFOG (sec95) che è un sistema europeo di contabilità.



Si potrà sapere a livello nazionale e sovranazionale quanto sarà impegnato e speso per ogni fattore produttivo → (raccordato con la classificazione SIOPE, che è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti delle amministrazioni pubbliche)



NB Per le spese il codice numerico inizia con la ripartizione dei **MACROAGGREGATI**, per l'entrata la classificazione rispecchia la struttura del bilancio finanziario

E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	E.1.00.00.00.00 0
E	II	Tributi	E.1.01.00.00.000
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000
E	IV	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	E.1.01.01.03.000
E	V	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.03.001
E	V	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.03.002
E	IV	Imposta municipale propria	E.1.01.01.06.000
E	V	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.06.001
E	V	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.06.002
E	IV	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	E.1.01.01.08.000
E	V	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.08.001
E	V	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.08.002
E	IV	Addizionale comunale IRPEF	E.1.01.01.16.000
E	V	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.16.001
E	V	Addizionale comunale IRPEF riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.16.002
E	IV	Addizionale regionale IRPEF non sanità	E.1.01.01.17.000
E	V	Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.17.001
E	V	Addizionale regionale IRPEF non sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.17.002
E	IV	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità	E.1.01.01.20.000
E	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.20.001
E	V	Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non Sanità riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.20.002

139

Piano dei conti integrato

Piano dei conti finanziario			
MACRO	Livelli	Voce	Codice Voce
E	I	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	E.1.00.00.00.000
E	II	Tributi	E.1.01.00.00.000
E	III	Imposte, tasse e proventi assimilati	E.1.01.01.00.000
E	IV	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)	E.1.01.01.03.000
E	V	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.03.001
E	V	Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.03.002
E	IV	Imposta municipale propria	E.1.01.01.06.000
E	V	Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.06.001
E	V	Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.06.002
E	IV	Imposta comunale sugli immobili (ICI)	E.1.01.01.08.000
E	V	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione	E.1.01.01.08.001
E	V	Imposta comunale sugli immobili (ICI) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo	E.1.01.01.08.002

Piano dei conti economico

1 Componenti positivi della gestione

1.1 Proventi di natura tributaria, contributiva e perequativa

1.1.1 Proventi da tributi

1.1.1.01 Proventi da imposte, tasse e proventi assimilati

1.1.1.01.03 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca)

1.1.1.01.03.001 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.03.002 Imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'imposta di registro e di bollo sulle locazioni di immobili per finalità abitative (cedolare secca) riscossa a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.06 Imposta municipale propria

1.1.1.01.06.001 Imposta municipale propria riscossa a seguito dell'attività ordinaria di gestione

1.1.1.01.06.002 Imposte municipale propria riscosse a seguito di attività di verifica e controllo

1.1.1.01.08 Imposta comunale sugli immobili (ICI)

Entrate: raccordo BP/PdC

Bilancio di Previsione		<u>Piano dei Conti</u>	
1 TITOLO I	Tributarie		1.00.00.00.000
		Tributi	1.01.00.00.000
10101 TIPOLOGIA	Tributi diretti		1.01.01.00.000
1010114 CATEGORIA	IMU	(Capitolo)	1.01.01.14.000
	PEG	IMU riscosso in via ordinaria (Articolo)	1.01.01.14.001
	COEC-PATR		

141
141


Il confronto dal lato delle spese

Bilancio di Previsione		<u>Piano dei Conti</u>	
TITOLO I	Spese correnti		1.00.00.00.000
MACRO-AGGREGATO	Redditi di lavoro dipendente		1.01.00.00.000
		Retribuzioni lorde (non denominato)	1.01.01.00.000
	PEG	Retribuzioni in denaro (Capitolo)	1.01.01.01.000
	COEC-PATR	Stipendi personale a T.I. (Articolo)	1.01.01.01.001

142
142

CODIFICA TRANSAZIONE

Costi per le funzioni (standard)



Gli allegati al Bilancio di previsione

1. Prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto;
2. Il prospetto concernente la composizione per missioni e programmi del Fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi del bilancio;
3. Il prospetto concernente la formazione del Fondo crediti dubbia esigibilità;
4. Il prospetto del rispetto dei vincoli di indebitamento;
5. Il prospetto delle spese previste per l'utilizzo dei contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari ed internazionali;
6. Il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate delle regioni;
7. La nota integrativa;
8. La relazione del Collegio dei revisori dei conti;

Gli allegati al Rendiconto

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità;
- d) il prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e categorie;
- e) il prospetto degli impegni per missioni, programmi e macroaggregati;
- f) la tabella dimostrativa degli accertamenti assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- g) la tabella dimostrativa degli impegni assunti nell'esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati agli esercizi successivi;
- h) il prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per missione;
- i) per le sole regioni, il prospetto dimostrativo della ripartizione per missioni e programmi della politica regionale unitaria e cooperazione territoriale, a partire dal periodo di programmazione 2014 - 2020;



Gli allegati al Rendiconto

- j) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali;
- k) per i soli enti locali, il prospetto delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni;
- l) il prospetto dei dati SIOPE;
- m) l'elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo;
- n) l'elenco dei crediti inesigibili, stralciati dal conto del bilancio, sino al compimento dei termini di prescrizione;
- o) la relazione sulla gestione dell'organo esecutivo redatta secondo le modalità previste dal comma 6;
- p) la relazione del collegio dei revisori dei conti.



Grazie per l'attenzione